



COMUNE DI CRISSOLO

Via Umberto 1° n. 39 - 12030 Crissolo (CN)
Tel. 0175 94902 - Fax 0175 94958
Mail: municipio@comune.crissolo.cn.it
Pec: comune.crissolo@pec.it
C. F. 85000690041 - P. IVA 01661910040



Prot. n. 1764

Crissolo, lì 31 luglio 2020

ORDINANZA CON TINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SANITÀ ED IGIENE ORDINANZA n. 15/2020

IL SINDACO

Visti:

- ✓ che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ✓ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”»;
- ✓ i DPCM successivi in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 20.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 14.07.2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il D.L. 25 marzo 2020, n° 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della Salute 20.03.2020 e, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, del 28/03/2020;

Richiamati i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21/03/2020, n. 35 del 29/03/2020, n. 36 del 03/04/2020, n. 39 del 06/04/2020, n. 40 del 07/04/2020, n. 41 del 09/04/2020 e n. 43 del 13/04/2020, n.47 del 20-04-2020, n.49 del 30-04-2020, n.50 del 02-05-2020, n.57 del 17-05-2020, n.58 del 18-05-2020, n.63 del 22-05-2020, n.68 del 13-06-2020, n.75 del 03-07-2020 n.76 del 11-07-2020 e n.77 del 14-07-2020 recanti “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Dato atto che:

- ✓ Crissolo è un paese alpino a vocazione turistica e, stante il periodo estivo d'alta stagione turistica, il suo territorio è particolarmente frequentato da turisti e villeggianti che lo scelgono quale meta per i propri soggiorni e/o vacanze;



- ✓ le aree di provenienza di turisti e villeggianti sono molteplici, sono infatti registrate provenienze da differenti regioni italiane, nonché paesi Europei ed extra U.E.;
- ✓ l'evolversi della situazione di epidemiologica e di contagio da COVID-19 registra vari incrementi dei contagi, piccoli focolai con in diverse aree del paese Italia, nonché del resto d'Europa;

Ritenuto, in considerazione delle misure Regionali e Nazionali già adottate per contrastare il diffondersi dell'infezione ed in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica attuale, nonché in relazione al grande afflusso turistico e la conseguente alta frequentazione dei punti d'interesse del territorio, di adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM sopra citati applicando ulteriori misure di contenimento e finalizzate a prevenire e ridurre il rischio di contagio per la popolazione residente, villeggiante e dei turisti;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'Art.50 del D.lgs n.267 del 18-08-2000;

In via precauzionale, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

ORDINA

a tutti i cittadini, entro la propria competenza territoriale e con effetto immediato, l'obbligo di indossare su tutto il territorio comunale, in ogni luogo, e negli spazi aperti nel caso in cui non vengano rispettate le distanze di almeno due metri e non vi siano rapporti di convivenza, dispositivi di protezione individuale, idonei ad assorbire la diffusione di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola,

Tale norma non è valida per i bambini al di sotto dei 6 anni e a soggetti con gravi disabilità.

AVVERTE

Che, in caso di mancata osservanza del divieto imposto col presente Atto, se il fatto non costituisce un più grave reato, sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'Articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" da € 25,00 a € 500,00.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza

DISPONE

che la presente ordinanza:

- ✓ Sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Digitale del comune, nonché mediante pubblicazione sul sito WEB istituzionale ed affissa nei consueti luoghi d'affissione preposti;

- ✓ Sia trasmessa che alla Prefettura e Questura di Cuneo, nonché alla locale stazione dei Carabinieri;

DEMANDA

- ✓ Al locale servizio di Polizia Municipale ed alla Stazione Carabinieri di Paesana, nonché alle altre forze di polizia stradale, la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

F.to Fabrizio RE